



COMUNE DI SAN GIORGIO MORGETO

Città Metropolitana di Reggio Calabria

Via Case Popolari, 25 - 89017 - San Giorgio Morgeto (RC) - P. IVA e Cod. Fisc.: 00255090805

Tel.: 0966.946050 - PEC: protocollo.sangiorgiomorgeto@asmepec.it

DECRETO N. 4 DEL 16/03/2020

Oggetto: Emergenza epidemiologica da COVID-19 - Individuazione dei servizi comunali "indifferibili da rendere in presenza" e ulteriori disposizioni organizzative per garantire la funzionalità degli uffici.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Premesso che l'Organizzazione Mondiale della Sanità, in data 30 gennaio 2020, ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e che l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi e dei decessi notificati alla medesima O.M.S., ha indotto le Autorità nazionali e regionali ad adottare provvedimenti emergenziali sempre più stringenti;

Evidenziata la necessità di assumere disposizioni atte a contrastare l'emergenza epidemiologica adottando misure di prevenzione e, ove possibile, di contenimento alla diffusione del predetto virus;

Visti:

- il D.P.C.M. in data 11 marzo 2020, qui integralmente richiamato, con speciale attenzione a quanto dispone l'art. 1, comma 1, punto n. 6, secondo cui le Amministrazioni "assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente [...] e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza";
- l'art. 1, comma 1, lett. e), del D.P.C.M. dell'8 marzo 2020, estensibile a tutto il territorio nazionale a seguito dell'emanazione del D.P.C.M. del 9 marzo 2020, che "raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera r)";
- il D.L. 2 marzo 2020 n. 9, che all'art. 19 "Misure urgenti in materia di pubblico impiego", dispone:
" [...] 3. Fuori dei casi previsti dal comma 1, i periodi di assenza dal servizio dei dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, imposti dai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, costituiscono servizio prestato a tutti gli effetti di legge. L'Amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista [...]";
- la direttiva n. 2/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione che detta indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle

pubbliche amministrazioni, prevedendo in particolare che *“la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa è il lavoro agile”*.

Ritenuto di dover riorganizzare l'erogazione dei servizi comunali al fine di rispettare le citate previsioni e di evitare ogni spostamento delle persone fisiche, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute (art. 1, comma 1, D.P.C.M. 8 marzo 2020);

Considerato che si rende necessario limitare al massimo le presenze all'interno degli uffici comunali;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i. - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, con particolare riguardo all'art. 50;

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e s.m.i.;

Richiamato il C.C.N.L. del comparto Funzioni locali del 21 maggio 2018;

Visto lo Statuto comunale;

DISPONE

Che, fino alla data del 25 marzo 2020 prevista dal sopra citato D.P.C.M. 11 marzo 2020:

- a) Le seguenti siano definite quali **“attività indifferibili da rendere in presenza”**:
 - *Attività della protezione civile;*
 - *Attività della Polizia locale;*
 - *Attività del protocollo comunale;*
 - *Attività dello Stato civile e dell'Anagrafe (limitatamente al raccoglimento delle registrazioni di nascita e di morte);*
 - *Attività dei servizi cimiteriali e della polizia mortuaria (limitatamente al trasporto, ricevimento e inumazione delle salme);*
 - *Attività connesse alla gestione di base dell'igiene pubblica e dei luoghi pubblici e della raccolta e smaltimento dei rifiuti;*
 - *Attività amministrative e di coordinamento delle diverse Aree strettamente necessarie a non interrompere i servizi essenziali e calibrate in rapporto alle necessità contingenti.*
- b) I Responsabili di Area, ciascuno per quanto di competenza, individueranno almeno un dipendente che a turno presenzi in ufficio alle attività indifferibili sopra indicate;
- c) Tutti gli altri dipendenti dovranno essere posti in congedo ordinario per ferie, fatti salvi eventuali periodi malattia superiori a tre giorni ovvero diverse tipologie di assenza retribuita in facoltà dei singoli, oppure svolgeranno le loro prestazioni lavorative in forma agile, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81; i dipendenti che svolgeranno le prestazioni lavorative in maniera agile potranno a loro giudizio e fermo restando il principio della tutela della salute, recarsi presso i propri uffici per il tempo strettamente necessario ad acquisire notizie o documenti non reperibili diversamente;

- d) Le disposizioni in materia di congedo e di lavoro agile si applicano anche al Segretario comunale ed ai responsabili di area, ad eccezione del responsabile dell'area vigilanza la cui attività è individuata quale indifferibile da rendere in presenza;
- e) Tutti i dipendenti che svolgono la prestazione lavorativa in maniera agile dovranno essere reperibili al fine di essere chiamati per ogni necessità a presentarsi presso gli uffici comunali in caso di urgenza entro 45 (quarantacinque) minuti dalla chiamata.

Si ribadisce che, quale misura prudenziale a tutela della salute e della incolumità pubblica, gli uffici comunali saranno chiusi al pubblico fino al 3 aprile 2020 e che i cittadini potranno interloquire con gli uffici attraverso i canali telematici e telefonici, già pubblicizzati nei giorni scorsi con appositi avvisi.

Il presente decreto potrà essere revocato, modificato o integrato in caso di ulteriori provvedimenti da parte del Governo nazionale o regionale. Sono fatte salve le ordinarie forme di ricorso.

Copia del presente decreto è pubblicata all'Albo Pretorio on line e trasmessa alla Prefettura - U.T.G. di Reggio Calabria e alla Protezione Civile.

Copia del medesimo decreto è altresì inviato al Segretario comunale ed ai Responsabili di Aree per il seguito di rispettiva competenza.

San Giorgio Morgeto, 16 marzo 2020

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
M. R. Luzzo - E. Salvo - P. Crupi